



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 – 06 FEBBRAIO 2026

Riunione del 28 Gennaio 2026

58.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO

- Sig. **GUZZETTA Salvatore**

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento della procura federale Reg. n. 31/2025-26 pervenuto il giorno 03 Dicembre 2025 a carico di:

- Sig. *Guzzetta Salvatore, per aver pubblicizzato il circuito regionale minivolley CSAIN, con prima tappa fissata al 26 ottobre 2025 presso il Palavolcan Acireale, mai autorizzato dalla FIPAV, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18, RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;*

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano collegati il sostituto procuratore Avv. Fulvia Finotti, nonché l'incolpato assistito dall'Avv. Lizzo Giuseppe.

La procura illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpato con la sanzione della sospensione da ogni attività federale.

La difesa riportandosi alla memoria depositata, insisteva per la mancanza di una prova a sostegno dell'incolpazione poiché il link inviato dal Presidente del Comitato esponente non risultava più attivo né nel fascicolo vi era un filmato dal quale si poteva evincere la presenza del Guzzetta.

Rilevava inoltre la difesa come l'incolpato non avesse svolto alcuna attività ma seguito le indicazioni del sig. Barbagallo aggiungendo che la sua presenza nel video, non da lui diffuso, non dimostrava quanto contenuto nel capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale si è quindi ritirato in camera di consiglio e all'esito ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.



Motivi della decisione

La presenza del Guzzetta nella manifestazione organizzata da altra associazione ed in nessun modo autorizzata dalla FIPAV, viene ammessa dallo stesso incolpato nelle memorie depositate alla procura. Nel corso dell'udienza il Guzzetta ha poi ammesso di aver effettuato il filmato di promozione su richiesta del "suo superiore", non pensando che la cosa potesse violare norme federali.

Quanto contestato dalla procura è pertanto provato dalle ammissioni dell'incolpato, a prescindere dal contenuto del filmato "promozionale". Il comportamento è disciplinarmente rilevante poiché viola le norme contenute nel capo di incolpazione.

Ai fini della determinazione della sanzione va tenuto conto dello spirito collaborativo tenuto dal Guzzetta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. Guzzetta Salvatore per giorni 15 (quindici).

Roma, addì 02 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 Febbraio 2026